



AMET S.p.A.
Fondata nel 1908 già AE

prot. PR/476

26 GEN 2016

Capitolato Tecnico

Fornitura di 20.000 metri di cavi elettrici estrusi di media tensione 3x1x185, tipo ARG 7h1RX, 12/20 KV, secondo specifica ENEL e norme CEI, in regime di somministrazione".

Trani 26.01.2016



Sommario

PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI

<u>Articolo</u>	<u>Oggetto</u>
1	Oggetto del capitolato, corrispettivo e durata
2	Modalità di espletamento della gara
3	Deposito cauzionale
3.1	<i>Deposito cauzionale provvisorio</i>
3.2	<i>Deposito cauzionale definitivo</i>
4	Riservatezza del contratto-Tutela privacy-trattamento dati
5	Invariabilità dei corrispettivi
6	Validità della graduatoria
7	Emissione di ordine in pendenza del contratto
8	Esecuzione in danno
9	Subappalto
10	Spese, imposte e tasse
11	Cessione del contratto
12	Tracciabilità dei flussi finanziari
13	Foro competente
14	Rinvio a norme di diritto vigente
15	Norma di chiusura

PARTE SECONDA – CONDIZIONI SPECIALI

<u>Articolo</u>	<u>Oggetto</u>
16	Oggetto della fornitura
17	Obblighi dell'aggiudicataria
	17.1 Ordinazioni , tempi e luoghi di consegna
	17.2 Collaudi
18	Penali
19	Risoluzione
20	Recesso
21	Responsabilità
22	Corrispettivo e fatturazione



AMET S.p.A.
Fondata nel 1908 già AE

Parte Prima - Condizioni Generali

ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO- CORRISPETTIVO E DURATA.

Il presente capitolato e il suo allegato disciplinano la partecipazione alla gara comunitaria con procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, indetta dalla AMET S.p.A. di Trani (nel seguito anche AMET), per la **fornitura di 20.000 metri di cavi elettrici** di media tensione 3x1x185, specifica ENEL ARG 7h1RX, **in regime di somministrazione**, per un importo complessivo dell'appalto, pari a Euro 400.000,00 (quattrocentomila euro), IVA esclusa. La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico, firmata digitalmente, pubblicata sul profilo del committente (<http://www.ametspa.it>).

La durata dell'appalto è presuntivamente biennale, e comunque sino alla al termine dell'avvenuta fornitura dei 20000 metri di cavi elettrici.

Il corrispettivo offerto deve intendersi comprensivo della remunerazione della fornitura e di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nel presente Capitolato Tecnico e nel bando di gara.

Finanziamento con fondi del bilancio di azienda.

ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Le modalità di affidamento dell'appalto saranno quelle indicate nel bando di gara.

ART. 3 – DEPOSITO CAUZIONALE

3.1) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Per partecipare all'affidamento, è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, nella misura indicata nel bando di gara, a mezzo di cauzione resa in virtù del dettato dell'art. 75 del D. Leg.vo n. 163/2006.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dalla Stazione Appaltante e avere una validità minima di 180 giorni decorrenti dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara. In caso di associazione temporanea d'impresa non ancora costituita, la polizza o la fideiussione bancaria devono essere intestate, a pena di esclusione, sia alla capogruppo che alla mandante. La cauzione provvisoria verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo l'aggiudicazione



AMET S.p.A.
Fondata nel 1908 già AE

della gara, mentre quello della Ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione della cauzione definitiva.

E' ammessa la riduzione della cauzione ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.L.gs 163/06.

Per ottenere la riduzione al 50% della cauzione provvisoria, tutti gli operatori economici, sia singolo che associati, devono essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciati da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve presentare copia autentica del Certificato, nei modi prescritti dalla legge.

3.2) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO -

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali la ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare, ai sensi dell'art.113 del d.lgs.vo n.163/2006 e nelle forme di legge, in sede di stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi.

La cauzione deve portare necessariamente la seguente clausola:" la presente fidejussione sarà valida ed operativa sino alla data in cui codesta Amministrazione rilascerà il nulla osta allo svincolo per cessata pendenza a carico della ditta garantita".

La mancata costituzione della cauzione determina decadenza dall'aggiudicazione.

La ditta aggiudicataria si impegna a reintegrare la cauzione nell'importo originario ogni qualvolta la medesima abbia subito riduzioni a seguito di escussione da parte della stazione appaltante.

La cauzione definitiva deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

ART. 4 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO- TUTELA PRIVACY -TRATTAMENTO DEI DATI

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

L'aggiudicatario dovrà indicare in sede di stipula del contratto il Responsabile incaricato del trattamento dei dati.



AMET S.p.A.
Fondata nel 1908 già AE

ART.5 – INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI

I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale.

ART. 6 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

L'AMET si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del D.Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. per cui in caso di fallimento, liquidazione e concordato preventivo o di risoluzione del contratto per grave inadempimento o di recesso del contratto ai sensi dell'art. 11 comma del DPR n. 252 del 3.06.1998, saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicazione stessa sarà subordinata all'accettazione da parte dell'operatore interessato.

ART. 7 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI CONTRATTO.

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale sottoscrizione del contratto. L'AMET si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della sottoscrizione del contratto a condizione che sia costituita e presentata la cauzione definitiva di cui al precedente art. 3.2.

In tal caso, potrà anche farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti alla ditta aggiudicataria.

ART. 8 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la fornitura oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'AMET potrà ordinare ad altra ditta- senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicataria stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'azienda . Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'AMET potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'assuntrice ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 9 – SUBAPPALTO

Il subappalto della fornitura oggetto della presente gara è vietato. E' consentito, esclusivamente,



AMET S.p.A.
Fondata nel 1908 già AE

il subappalto del servizio di trasporto e scarico della fornitura, nei limiti di legge.

ART. 10 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Per l'operatore economico aggiudicatario opera il divieto di cedere, anche parzialmente il contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In conformità a quanto previsto dall'art.3, commi 8 e 9, della Legge 13 Agosto 2010 n.136, la ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla predetta Legge; a tal fine l'aggiudicatario dichiarerà che i movimenti finanziari relativi al presente contratto verranno eseguiti sul conto corrente dedicato, che si impegna ad indicare e che autorizzerà ad operare sul predetto conto corrente un suo referente.

Il contratto s'intenderà risolto di diritto ex art.1456 Cod. Civ. in tutti i casi in cui i movimenti finanziari comunque ad esso collegati o connessi siano eseguiti senza avvalersi dell'ausilio dello Istituto bancario indicato ovvero qualora si accerti il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente paragrafo.

L'AMET e comunque ogni soggetto coinvolto nella esecuzione del presente contratto, che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n.136/10, deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone per iscritto la stazione appaltante e/o la ditta aggiudicataria, unitamente alla Prefettura territorialmente competente.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto è competente esclusivamente il Foro di Trani.

ART. 14 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE



AMET S.p.A.
Fondata nel 1908 già AE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civili e di Procedura Civile.

Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto di gara.

ART. 15 NORMA DI CHIUSURA

L'Aggiudicatario, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c..



AMET S.p.A.
Fondata nel 1908 già AE

Parte Seconda – Condizioni speciali

ART. 16 OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura dei cavi elettrici elencati all'art. 1 del presente capitolato speciale d'appalto, e le cui precise specifiche tecniche sono riportate nell'allegato al presente capitolato, contraddistinto con la lettera "A", deve considerarsi comprensiva del costo di trasporto e di ogni altra spesa accessoria necessaria per la consegna.

Le caratteristiche tecniche della fornitura oggetto del presente appalto devono corrispondere alle descrizioni fornite nelle prescrizioni tecniche contenute nel presente capitolato speciale d'appalto. La fornitura deve essere munita dei certificati di sicurezza, e deve o rispettare le norme di legge e di regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita e il trasporto.

All'aggiudicatario verrà richiesta la presentazione del piano di fabbricazione e controllo (PCQ) che dovrà contenere le procedure di fabbricazione e collaudo con relative norme di riferimento.

ART. 17 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA

17.1 ORDINAZIONI TEMPI E LUOGHI DI CONSEGNA .

Gli ordini di consegna della fornitura di che trattasi verranno emessi dall'Ufficio tecnico.

Le consegne verranno effettuate a fronte di specifici ORDINI di consegna emessi dal Responsabile Unico del Procedimento e trasmessi via fax al numero indicato dall'aggiudicatario.

Negli ordini saranno indicati i tempi di consegna, **da considerarsi quali perentori**, pena l'applicazione delle penali per i ritardi previste nel successivo art. 18.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese, oneri, formalità, trasporto, e in ogni caso quant'altro necessario per l'effettuazione della consegna della fornitura a perfetta regola d'arte, nonché per tutte le operazioni necessarie per il collaudo e per il rispetto delle condizioni di garanzia.

Il veicolo di trasporto dovrà essere munito di gru o pedana idraulica e di quanto necessario per provvedere autonomamente allo scarico della merce, in quanto il luogo di destinazione ne è sprovvisto.

Le singole consegne devono avvenire franco magazzino, nel luogo indicato nell'ordine di consegna, previo contatto con il personale del magazzino telefonando al n. 0883/481030, dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 13,00.

Non saranno ammesse consegne parziali se non previa espressa e preventiva autorizzazione di AMET né consegne difformi da quelle indicate nel buono di consegna.

La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto, è a carico della ditta aggiudicataria, che dovrà fare in modo da evitare qualsiasi danno.

La data in cui la consegna viene effettuata deve farsi risultare da specifico verbale.



AMET S.p.A.
Fondata nel 1908 già AE

Il cavo avvolto sulla bobina dovrà essere protetto da pioggia e polvere mediante l'applicazione di una pellicola di plastica trasparente e/o mediante l'applicazione di assi di legno.

Tutti i materiali usati per l'imballaggio devono essere conformi ai D.Leg.vi n. 22 del 5.02.1997, n.389 del 8.11.1997 e alle direttive 94/62/CE e 94/129/CE.

17.2 COLLAUDI

AMET si riserva di presenziare, previa convocazione, al collaudo della fornitura che avviene a cura della ditta aggiudicataria, nonché di sottoporre, autonomamente, a collaudo la fornitura.

In tal caso l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione del collaudatore AMET i certificati e i rapporti delle prove di tipo eseguite e la documentazione relativa alla taratura degli strumenti di misura.

In mancanza di tali documenti verrà applicata la penalità di cui all'articolo 18.

I certificati di collaudo devono giungere ad AMET contestualmente alla fornitura e contenere inequivocabili riferimenti idonei ad identificare le bobine di cavo a cui appartengono. Valgono le prescrizioni previste nella specifica ENEL per la costruzione e per il collaudo.

Al termine del collaudo dovrà essere redatto, in contraddittorio con l'aggiudicatario, un verbale.

In caso di collaudo negativo, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di rimuovere tutte le anomalie nel termine di 15 giorni naturali, consecutivi, a decorrere dalla data del verbale. L'avvenuta eliminazione di carenze o difetti deve risultare dal nuovo certificato di collaudo redatto da AMET.

Nel caso di esito positivo AMET si impegna a dichiarare per iscritto l'avvenuta accettazione della fornitura. Resta in ogni caso ferma la facoltà di AMET, qualora i vizi o carenze eventualmente riscontrati non siano facilmente eliminabili, di rifiutare in tutto o in parte la fornitura a danno della Ditta aggiudicataria, fermo restando l'applicazione delle penali.

Le operazioni di collaudo devono risultare da verbale, firmati da AMET e dalla Ditta aggiudicataria.

Il collaudo verrà eseguito alla presenza del Responsabile unico del procedimento, o da persona da Lui delegata, e da un rappresentante dell'impresa aggiudicataria.

Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati.

L'assenza di rappresentanti della ditta aggiudicataria è considerata come acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente a mezzo di lettera raccomandata.

ART. 18 PENALITA'

Per ogni settimana di ritardo rispetto ai termini di consegna previsti nei singoli ordini di consegna, di cui all'art. 17, verrà applicata una penale pari al 5% dell'importo dell'ordine di consegna non eseguito puntualmente.



AMET S.p.A.

Fondata nel 1908 già AE

Nel caso in cui la consegna della fornitura prevista negli ordini di consegna, avvenga oltre il termine di 20 giorni consecutivi, AMET si riserva il diritto di procedere all'acquisto presso altri fornitori, addebitando i maggiori oneri secondo le normative vigenti.

Nel caso che in fase di collaudo si siano riscontrate delle NON conformità, AMET valuterà di volta in volta, in base alle problematiche riscontrate, se accettare o meno la fornitura.

Il mancato invio della documentazione di collaudo, comporterà l'applicazione della penalità del 5% del buono di consegna e il blocco del pagamento sino alla consegna dei certificati di collaudo richiesti.

Nel caso in cui l'aggiudicatario ometta sul Documento di trasporto il numero di targa dell'automezzo, il nominativo del proprietario del mezzo adibito al trasporto stesso del materiale, incorre in una penale di € 500,00 per ogni ordine di consegna.

Le percentuali di penalità potranno essere sommate se la fornitura presenta vari tipi di difettosità. Le penali verranno applicate sino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, raggiunto il quale AMET si riserva il diritto di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa da parte di AMET.

In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni non possano essere accolte, saranno applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare delle penali applicate sarà trattenuto da AMET sulla prima fattura emessa dall'Aggiudicatario successiva all'evento. In mancanza di queste l'importo delle penali sarà trattenuto mediante escussione di pari importo sulla cauzione definitiva prestata all'Aggiudicatario, con l'obbligo da parte dello stesso di reintegrarla entro il termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da AMET, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare ad AMET per la ritardata o omessa fornitura, e comunque in relazione al maggior costo della fornitura stessa rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'Aggiudicatario.

ART. 19 RISOLUZIONE

Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del presente appalto, AMET provvederà a mettere formalmente in mora, tramite raccomandata A/R l'Aggiudicatario, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.



AMET S.p.A.
Fondata nel 1908 già AE

Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, AMET procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'Aggiudicatario potrà essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di fornitura regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per AMET.

AMET si riserva, altresì, la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'Aggiudicatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.
- b. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- c. importo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- d. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Aggiudicatario nell'esecuzione prestazioni della fornitura affidata;
- e. ritardo nell'avvio delle fasi di attività e consegna superiore ai 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto ai tempi indicati all'art. 17;
- f. mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte di AMET;
- g. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi.

ART. 20 - RECESSO

AMET si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- 1) giusta causa;
- 2) reiterati inadempimenti dell'Aggiudicatario, anche se non gravi;

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- a) sia stato depositato contro l'Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'Aggiudicatario;
- b) l'Aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara;
- c) sia accertata a carico dell'Aggiudicatario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa



AMET S.p.A.
Fondata nel 1908 già AE

vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

d) sia accertata la mancanza e/o la perdita da parte dell'Aggiudicatario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, dei requisiti d'ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente;

e) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

In caso di recesso l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle forniture eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ART. 21 RESPONSABILITA'

Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che comunque derivassero dall'esecuzione del contratto, si intenderà a carico dell'aggiudicataria, che terrà AMET sollevata ed indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente a violazioni alle vigenti norme di legge e Regolamenti concernenti la fornitura oggetto del contratto.

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti ai lavori. L'impresa dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti le Leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di Legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

ART. 22- CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

L'aggiudicatario dovrà provvedere ad emettere una fattura per ciascun ordine di consegna con la chiara indicazione degli estremi dello stesso. La fattura dovrà far riferimento al prezzo di aggiudicazione.

Ciascuna fattura dovrà essere emessa esclusivamente dopo aver terminato tutte le consegne relative all'ordine a cui essa fa riferimento.

Le fatture vanno pagate a 60 giorni fine mese data fattura previo collaudo favorevole.

In sede di pagamenti potranno essere effettuate trattenute derivanti da penali e danni contestati e accertati.

Le fatture dovranno indicare chiaramente :



AMET S.p.A.
Fondata nel 1908 già AE

- il periodo di riferimento,
- il buono d'ordine oggetto di fatturazione;
- il riferimento del numero del contratto;
- il CIG

I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico da parte di AMET su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i

L'Aggiudicatario s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'AMET non eseguirà i pagamenti senza che l'Aggiudicatario possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

I corrispettivi dovuti saranno liquidati, previo esito positivo della verifica di regolarità contributiva.

L'Aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo previsto.

Il RUP Ing. Salvatore Leggieri

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Nicola Pappolla